



COMUNE DI VALLARSA

(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. **26** del registro delibere

Data **08.05.2014**

OGGETTO: : Approvazione modifiche aliquote **TASI** (tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014..

L'anno **Duemilaquattordici** addì **otto** del mese di **maggio** alle ore **20.00** previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito, presso la sede comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
GIOS GEREMIA	X			ANGHEBEN MARCO	X		
DARRA RINO	X			BRICCIO NICOLA	X		
MARTINI ORNELLA	X			COBBE FABIO	X		
DALBOSCO ANNALISA	X			COSTA STEFANIA	X		
PLAZZER MASSIMO	X			DANIELE GIUSEPPINA	X		
PIAZZA RUDI	X			PEZZATO DAVIDE	X		
TESTA FRANCA	X			PEZZATO FABIO	X		
FIorenza				VOLTOLINI GIANNI	X		

Assiste il Segretario Comunale dott. ALESSANDRO MORANDI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il

Prof. GIOS GEREMIA

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Approvazione modifiche aliquote **TASI** (tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 , comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che comprende anche il tributo per i servizi indivisibili (TASI) ;

Vista la delibera del Consiglio Comunale di Vallarsa n. 9 del 30.04.2014 con la quale veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) componente imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Considerato che l'art. 22 di detto regolamento al comma 3) definisce le aliquote per il 2014 recitando tra il resto:

“- immobili attività bancaria, assicurativa professionale, aliquota esenzione;

- immobili e fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione energia elettrica: aliquota esenzione;

Preso atto che è stata recentemente approvata la legge provinciale n. 1 del 22 aprile 2014. Legge che all'art. 4 riporta modificazioni alla legge provinciale sulla finanza locale in particolare prevedendo al comma 4, punto 2 lettera d) punti 2 e 4 che possono essere assoggettati a TASI:

- gli immobili iscritti al Catasto urbano nella categoria C1 e D5 e destinati alle attività di assicurazione, banche, istituti di credito e attività assimilate”
- i fabbricati destinati a distribuzione dell'energia elettrica”

Preso altresì atto che sempre la legge provinciale n. 1 del 22 aprile 2014 prevede all'art. 4 comma 4, punto 3:

“sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) , gli occupanti dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90% della stessa;

Ritenuto pertanto opportuno per ragioni di equità, legittimità ed equilibrio delle entrate adeguare le disposizioni previste nel regolamento di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30 aprile 2014 nel senso di applicare l'aliquota del 1,5 per mille agli immobili iscritti al Catasto nella categoria C1 e D5 e destinati alle attività di assicurazione, banche, istituto di credito e attività assimilate nonché i fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica e di esentare gli eventuali occupanti dell'immobile con contestuale riduzione del pagamento del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in sede di Protocollo di finanza locale 2014 sottoscritto in data 07 marzo 2014.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 199, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 22 marzo 2001, modificato con delibera consiliare n. 19 del 03 aprile 2007;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Ad unanimità di voti dei n. 13 consiglieri, presenti e votanti nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di modificare le aliquote previste per la TASI 2014 all'art. 22 comma 3, del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.04.2014 prevedendo che:
 - *gli immobili iscritti al catasto urbano nella categoria C1 e D5 e destinati alle attività di assicurazione , banche, istituti di credito e attività assimilate siano soggetti all'aliquota del 1,5 per mille;*
 - *i fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica siano soggetti all'aliquota del 1,5 per mille;*
2. di aggiungere all'art. 22 del regolamento approvato con deliberazione n. 9 del 30.04.2014 il seguente comma:

sono esentati dalla percentuale TASI da essi dovuta ai sensi dell'art.1 , comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 gli occupanti dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90% della stessa;
3. di dare atto che il le presenti modifiche entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2014;
4. di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011 che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79, comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
- b. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
PROF. GEREMIA GIOS

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALESSANDRO MORANDI

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l'estratto della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 13 MAGGIO 2014 per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALESSANDRO MORANDI

Comunicazione ai capigruppo

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.79, secondo comma, del TULLRROC approvato con DPRReg del 01.02.2005 N. 3/L;

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALESSANDRO MORANDI

La presente deliberazione è eseguibile in data:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALESSANDRO MORANDI
